

COMUNE DI CAMPONOGARA

provincia di Venezia



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER IL SERVIZIO RELATIVO
ALLA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tariffa**
- Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa**
- Art. 3 Presupposto della tariffa**
- Art. 4 Piano finanziario**
- Art. 5 Determinazione della tariffa**
- Art. 6 Funzionario responsabile**
- Art. 7 Attività convenzionate**

TITOLO II - DELLE TARIFFE

- Art. 8 Soggetti passivi**
- Art. 9 Esclusioni**
- Art. 10 Commisurazione della tariffa**
- Art. 11 Commisurazione della superficie**
- Art. 12 Utenze Domestiche - Commisurazione del nucleo familiare**
- Art. 13 Tariffa giornaliera**
- Art. 14 Categorie disagiate**
- Art. 15 Modalità per conseguire riduzioni**
- Art. 16 Agevolazioni e riduzioni**

TITOLO III - DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

- Art. 17 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.**
- Art. 18 Contenuto della denuncia**
- Art. 19 Obbligo degli uffici comunali**
- Art. 20 Riscossione ordinaria**
- Art. 21 Omissione e ritardi dei versamenti**
- Art. 22 Procedure**
- Art. 23 Disposizioni in materia di rimborsi**
- Art. 24 Versamento di somme di modesto ammontare**
- Art. 25 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti**
- Art. 26 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**
- Art. 27 Transazione di crediti**
- Art. 28 Rimborsi e sgravi al concessionario**
- Art. 29 Controlli ed accertamenti**
- Art. 30 Poteri del Comune**

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 31 Sanzioni ed interessi**
- Art. 32 Accertamento con adesione**
- Art. 33 Autotutela**
- Art. 34 Costituzione in giudizio**
- Art. 35 Adempimenti degli uffici**
- Art. 36 Tributo ambientale**
- Art. 37 Abolizione della TARSU**
- Art. 38 Norme transitorie**
- Art. 39 Entrata in vigore**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovranno essere coperti a decorre dal 1/1/2000 con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "entrata patrimoniale", la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Art. 2

Ambiti di applicazione della tariffa

1. Il servizio di igiene ambientale é disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 135 del 14/12/94 , modificato con deliberazione di C.C n. 7 del 22/01/99.

2. La tariffa si applica in tutto il territorio comunale.

Art. 3

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa é stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti.

3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dal Servizio Entrate, in collaborazione con l'ufficio tecnico, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni e da quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

2. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

3. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi rispetto alla TARSU;
- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
- la ricognizione degli impianti esistenti
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni

Art. 5

Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, il competente organo, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 10.

3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

4. Soppresso.

5. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno a cui essa si riferisce e verrà applicata salvo conguaglio.

6. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, il competente organo provvederà a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.

7. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria prevista dal D.P.R.158/99, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del Servizio rifiuti urbani.

8. Il funzionario responsabile, di cui al successivo art.6 adoterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate in sede di approvazione del Bilancio alla tariffa di base unitaria.

Art. 6

Funzionario responsabile

1.L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti é demandata all'Ufficio tributi e tariffe del Comune

2. Il funzionario responsabile provvede ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa, incluso il recupero dei crediti, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

Art. 7

Attività convenzionate

1. Il Comune può affidare alcune attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, c. 5, del D.Lgs. 446/97.

2. Tale convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.

3. In caso di affidamento delle funzioni di cui al comma 1, il Funzionario di cui all'art. 6 vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

TITOLO II

DELLE TARIFFE

Art. 8

Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano, conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3, ovvero occupano, conducono o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

6. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali per un periodo inferiore all'anno, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 9

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- a) le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- d) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
- f) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- g) comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- h) fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L.15/68
- i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere
- j) le stalle, fienili, tettoie, porticati ecc. a servizio di aziende agricole e locali pertinenziali

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. La tariffa è dovuta in forma ridotta per le utenze non domestiche che avviano a recupero imballaggi e rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. 22/97.

5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 16 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 con diritto a restituzione dell'importo pagato

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;

- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e di attività (TFnd) ;

- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;

- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze alle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con provvedimento da parte dell'organo competente, e vanno definiti ogni anno dal Comune in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento .

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie.

5. Qualora ditte produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, affidino al servizio pubblico la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei citati rifiuti, mediante convenzione, dovranno corrispondere soltanto la parte fissa (TF) della tariffa.

Art. 11

Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta. I garages, magazzini, sottotetti ecc. sono considerati locali imponibili solo se aventi un'altezza superiore a metri 2,00.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dai disegni di progetto od in assenza dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

6. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

7. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle

attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
- laboratori di analisi mediche	25%
- laboratori fotografici, eliografie	40%
- gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
- distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
- altri	30%

8. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 12 Utenze Domestiche Commisurazione del nucleo familiare

1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione con cadenza giornaliera, ovvero per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio anagrafe. Nel caso di nuove utenze si procederà contestualmente ad aggiornare, se residente nel territorio comunale, il nucleo familiare di provenienza.

2. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento al nucleo familiare del proprietario ovvero, in caso di comproprietà ed uso promiscuo, al nucleo familiare del denunciante con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari.

3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.17. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo, si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.

4. Per i soggetti iscritti all'AIRE l'indice di produzione giornaliero della tabella Kb del decreto verrà moltiplicato per 60 in luogo di 365.

5. Per i soggetti residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, l'indice di produzione giornaliero della tabella Kb del decreto verrà moltiplicato per 183 in luogo di 365.

Art. 13 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; non è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorate del 50% con un minimo di complessive euro 13,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;

- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

7. In occasione delle festività del santo patrono e di altre festività ricorrenti anche frazionali, la maggiorazione di cui al 2° comma viene ridotta dal 50% al 30%.

Art. 14

Categorie disagiate

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.

Art. 15

Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni, sono concesse con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 16

Agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 10 dell'art. 49 del D.lgs. 22/97 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 del medesimo articolo sono stabilite in sede di deliberazione annuale delle quote tariffarie relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).

2. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati a recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. 22/97, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- riutilizzo fino ad 25% del totale dei rifiuti prodotti	20%
- riutilizzo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti	40%
- riutilizzo di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti	60%
- riutilizzo di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti	80%

3. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.

4. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare all'ufficio ecologia del Comune, a conclusione dell'istruttoria tecnica, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

5. La parte variabile della tariffa, è ridotta di una percentuale nei confronti degli utenti che con opportuna dichiarazione dimostreranno di smaltire in proprio la frazione umida a mezzo di idonea attrezzatura, la cui detenzione ed utilizzo venga certificata con idonea documentazione fiscale ovvero con dichiarazione sostitutiva di notorietà. Tale riduzione sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi risparmi conseguiti.

TITOLO III

DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 17

Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare (01/01 al 31/12), cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue una modifica delle condizioni di tariffazione. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di nuove utenze, la denuncia di cui al comma 2 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica.

6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.

7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 60 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successiva a quella in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata. L'Utente, nella denuncia di cessazione, è inoltre tenuto a indicare il recapito a cui inviare le bollette necessarie alla chiusura contabile della propria posizione. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce denuncia di cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

10. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal mese successivo alla sua presentazione

11. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

Art. 18

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- c) Luogo e data di nascita;

- d) Domicilio fiscale;
- e) Ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- f) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi e/o autocertificazione, se non residenti nel comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di quest'ultimo dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 19

Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti le variazioni dei locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, devono comunicare al Funzionario responsabile tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 20

Riscossione ordinaria

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa con un unico sistema:

- direttamente dal Comune;
- da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
- a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure di cui al D.Lgs 112/99;
- mediante convenzione con soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché delle modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale la quale dovrà provvedere entro i termini di approvazione della bozza bilancio da presentare al Consiglio Comunale, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti.

3. La tariffa, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore ;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale.

4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 21

Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 2, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi di mora (VEDI CODICE CIVILE) e delle eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.

4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

Art. 22

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 21. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 23

Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e risultate non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.

L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 17, comma 7, è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 17, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa di cui all'art.21, c. 2.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale ad euro 12,00.

Art. 24

Versamento di somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si richiede il pagamento della tariffa d'igiene ambientale qualora l'importo complessivo annuale risulti inferiore o uguale ad euro 12,00.

Art. 25
Disposizioni in materia di
differimento dei termini per i versamenti

1. I termini di pagamento della tariffa sono quelli fissati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 20 salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° gr ado.
4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 vanno applicati gli interessi legali.

Art. 26
Disposizioni in materia di
dilazione dei versamenti

1. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Funzionario responsabile ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 12 rate con applicazione di interessi e comunque entro i 24 mesi.
2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione di cui all'art. 21 e/o accertamento di cui al successivo art. 28 riguardanti anche più anni, sia superiore ad euro 516,46 il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

Art. 27
Transazione di crediti

1. Il Funzionario responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di euro 258,23 con un incasso non inferiore al 60% del dovuto. Per importi superiori ovvero per incassi inferiori al 60%, la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 28
Rimborsi e sgravi al concessionario

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Comune può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero delle somme divenute inesigibili.
2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la relativa documentazione (cartella esattoriale, fattura ecc.) di cui si chiede lo sgravio, mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo ovvero se già corrisposti, al rimborso con le modalità di cui all'art. 23.
3. In caso di somme inesigibili il Comune provvederà allo sgravio della somma previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni effettuate ai fini del rientro della somma dovuta.

Art. 29
Controlli ed accertamenti

1. Il Comune, tramite l'ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.
2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi

necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi stabiliti dal regolamento, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in 60 giorni.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 anni dalla scadenza utile per la presentazione della denuncia, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata da quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento prevedere che eventuali spese di notifica addebitate al Comune, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

6. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

7. La Giunta Comunale può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione della tariffa, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Funzionario competente, sulla base di appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L., con modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore ad euro 16,53. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.

9. Il comma 8 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque uguale o inferiore al limite di cui al comma 8.

Art. 30 Poteri del Comune

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 28, il Comune, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine non inferiore a 15 giorni:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) eseguire verifiche dirette delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa comunicazione scritta ed accettazione dell'utenza nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, con un preavviso di almeno 15 giorni.
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. I dipendenti comunali che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE****Art. 31
Sanzioni ed interessi**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano per le sanzioni indicate nel seguente prospetto:

		MINIMO	MASSIMO
1	tardiva presentazione della denuncia	€ 25,00	€ 155,00
2	infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
3	omessa dichiarazione e versamento	€ 103,00	€ 500,00
4	parziale versamento	€ 25,00	€ 155,00
5	ritardato versamento	€ 25,00	€ 155,00
6	omesso versamento	€ 50,00	€ 300,00
7	mancata restituzione dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00

1. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.
2. Laddove previsto per interessi dovuti s'intende interessi legali, vigenti nel periodo in cui si è verificata la violazione, calcolati a giorno.

**Articolo 32
Accertamento con adesione**

1. Per quanto riguarda l'Istituto dell'Autotutela verranno applicate, per quanto compatibili, le norme del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 44 del 29/03/99.

**Articolo 33
Autotutela**

1. Per quanto riguarda l'Istituto dell'Autotutela verranno applicate, per quanto compatibili, le norme del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 del 21/01/99.

**Art. 34
Costituzione in giudizio**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può attribuire, di volta in volta, delega specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

**Art. 35
Adempimenti degli uffici**

1. L'inizio del procedimento di annullamento o rinuncia all'imposizione, dovrà essere comunicato al contribuente entro 15 giorni e l'istruttoria conclusa entro 45 giorni.

2. Tuttavia può non far luogo alla comunicazione d'inizio, se entro tale termine il procedimento viene a concludersi favorevolmente per l'utente.

3. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 36

Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 18 del D.Lgs.504/92, si applica sul totale della tariffa riscossa.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 37

Abolizione della TARSU

1. Dal 1 gennaio 2000 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 22/02/96 modificata con deliberazione di C.C. n. 48/96 e n. 54/98 e n. 15/99.
3. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 38

Norme transitorie

1. Il Comune istituisce dal 1 gennaio 2000 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 1 bis, del D.lgs. 22/97.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 20/1/2000;
 - b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
 - c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art. 17 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/6/2000; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 12, c. 3;
 - d) si provvederà ad eseguire un accurato censimento delle utenze non domestiche verificando la superficie imponibile per la quota fissa e variabile della tariffa nonché riclassificandole nelle appropriate categorie previste dalla normativa vigente;
 - e) per le agevolazioni di cui all'art. 16 le relative domande dovranno perentoriamente essere fatte pervenire all'Ente entro il 30/06/2000.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito .
2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.